

N. 02354/2017REG.PROV.COLL.

N. 03531/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3531 del 2017, proposto dai sigg.ri Eugenio Guerra, Genesio Blarasin, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Spitaleri (C.F. SPTSVT67P30L483W), Barbara Romanini (C.F. RMNBBR62R66E098H), Michele Rosario Luca Lioi (C.F. LIOMHL64R18G942Q), con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

contro

Comune di Vito D'Asio, Commissione Elettorale Circoscrizionale di Pordenone,, Ufficio Territoriale di Governo di Pordenone – Prefettura di Pordenone, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste - Sezione I n. 00173/2017, resa tra le parti, concernente per l'annullamento del provvedimento di esclusione della lista denominata “*Vito d'Asio unito per il futuro*”, collegata al candidato Sindaco Luciano Venier, nelle elezioni per il Sindaco ed il Consiglio

Comunale di Vito d'Asio del prossimo 11.6.2017, emesso dalla Commissione Elettorale Circondariale di Pordenone in data 9.5.2017.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 18 maggio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Michele Rosario Luca Lioi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.I signori Eugenio Guerra e Genesio Blarasin, in qualità, rispettivamente, di delegato effettivo e di delegato supplente, della lista elettorale denominata “*Vito d'Asio unito per il futuro*”, collegata al candidato Sindaco Luciano Venier nelle elezioni per il Comune di Vito d'Asio del prossimo 11 giugno 2017, hanno impugnato il provvedimento del 9.5.2017 con il quale Commissione Elettorale Circondariale di Pordenone - rilevata la mancata verbalizzazione, da parte del pubblico ufficiale che ha autenticato le sottoscrizioni, delle modalità di identificazione dei sottoscrittori – ha disposto l'esclusione della lista medesima dalla competizione elettorale.

2.I ricorrenti hanno dedotto, dinanzi al Tar Friuli Venezia Giulia, la violazione del principio del *favor participationis* e del connesso divieto di imporre adempimenti tali da rendere impossibile o estremamente difficile prendere parte alla competizione elettorale; la violazione del principio di strumentalità delle forme, nonché dell'efficacia fidefacente dell'autenticazione.

3.Il Tar ha respinto il ricorso. Ha chiarito, in particolare, che l'articolo 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 – disposizione richiamata dall'articolo 5 L.R. F.V.G. n.

28/2007, a sua volta richiamato dall'art. 6 della L.R. F.V.G. n. 19/2013, pacificamente applicabile al caso di specie - indica tra gli adempimenti essenziali le modalità di identificazione del sottoscrittore, con conseguente nullità in caso di mancata osservanza.

4. Avverso la sentenza hanno proposto appello i signori Eugenio Guerra e Genesio Blarasin.

4.1. I medesimi deducono, a mezzo di un unico ed articolato motivo, la sussistenza di un *error in iudicando*: Il Tar avrebbe sovrapposto le due funzioni (quella accertativa e quella meramente dichiarativa) che caratterizzano l'autenticazione, privando l'atto di autenticazione di quella natura di fede privilegiata che l'autentica assume, e sancendone la nullità in difetto di una norma che espressamente preveda siffatta essenziale sanzione. In particolare - nella tesi degli appellanti - l'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 conterrebbe "norme d'azione" dirette unicamente al funzionario autenticante, come tali influenti sull'esistenza e validità della sottoscrizione da parte di soggetti che hanno regolarmente firmato dinanzi al primo, non essendo ragionevole sostenere per questi ultimi l'onere di verificare le modalità con il quale il funzionario, dinanzi al quale hanno apposto la sottoscrizione, abbia materialmente provveduto alle operazioni di autenticazione.

5. L'appello non è fondato.

5.1. La L.R. 05/12/2013, n. 19, recante "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali", si occupa specificatamente delle autenticazioni nell'ambito del procedimento elettorale prevedendo che, per esso, trovi applicazione l'articolo 5 della legge regionale 28/2007. La disposizione richiamata prevede altresì che "*....2.L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3.. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale*

incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante”.

5.2. Il Collegio non può che richiamare il principio per il quale “le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile *aliunde* - della presentazione della lista o delle candidature” (cfr. Sez. V, Sent., 15/06/2015, n. 2920 e 22 gennaio 2014, n. 282).

Nel caso di specie ciò che è mancata è l'indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore, adempimento, che: a) è espressamente indicato quale obbligatorio dalla legge regionale 19/2013 mediante l'esplicito, sia pur indiretto, richiamo all'art. 21 comma 2 del DPR 445/2000; b) preordinato a dare evidenza documentale alla materiale attività di accertamento dell'identità del sottoscrittore compiuta dal pubblico ufficiale, oggettivamente ineludibile ed infungibile nell'ambito dell'iter logico formale delineato dal legislatore; c) espressamente sanzionato con l'invalidità dal comma 3 dell'art. 5 comma 3 della l.r. 28/2007, richiamato dalla l. r. 19/2013 cit., che chiaramente afferma che *“l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante”.*

5.3. E' pur vero che la Sezione, di recente, affrontando la questione dell'eventuale incidenza invalidante del difetto dell'indicazione della data nell'ambito dell'autenticazione (elemento pure contemplato dall'art. 21 comma 2 cit.), ha avuto modo di affermare - in un quadro che a differenza di quello oggetto dell'odierno esame non contemplava una disciplina di dettaglio a livello regionale, e si

presentava per converso frammentario e poco chiaro - che tale inadempienza, in difetto di espressa sanzione, non rileva, di per sé sola, ai fini dell'invalidità delle sottoscrizioni, salvo che nei limiti in cui la stessa comporti anche la violazione del termine fissato per la presentazione delle candidature, ex art. 14, comma 3 della legge 53/90 (cfr. Consiglio di Stato, sez III, n. 1897/2016)

Tuttavia, come sopra ricordato, nel caso di specie la sanzione della invalidità è espressamente comminata dal comma 3 dell'art. 5 comma 3 della l.r. 28/2007, e l'inadempimento del quale si discute concerne proprio quella prescrizione, fra le tante previste dall'art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, che è funzionale alla certezza dell'avvenuta identificazione del sottoscrittore.

6. E' evidente che il *favor participationis* non possa giustificare la sanatoria a mezzo di dichiarazione postuma da parte del funzionario, giusto quanto già condivisibilmente affermato dal primo giudice in ordine allo speculare e prevalente principio della *par condicio* dei partecipanti alla competizione elettorale.

6.1. Né può ritenersi dirimente l'asserita imputabilità dell'inadempienza al funzionario autenticante, atteso che, le norme – quelle che l'appellante definisce “norme d'azione” – si presumono conosciute anche dai sottoscrittori, i quali ben possono, a mezzo dell'utilizzo dell'ordinaria diligenza, verificarne il rispetto, vieppiù quando, come nel caso di specie, dalle stesse dipende la sorte della lista elettorale.

6.2. Non convince infine la scissione, operata dall'appellante, tra funzione accertativa e funzione dichiarativa all'interno del procedimento di autenticazione, atteso che, seppur ammissibile, la scissione logico funzionale descritta, non può valere, in presenza di norme procedurali analitiche e di sanzioni espresse, a confinare la funzione dichiarativa nell'area dell'irregolarità sanabile, ove essa si innesti nell'ambito di una competizione elettorale che fonda le sue basi sulla certezza e sulla pronta verificabilità delle situazioni legittimanti.

L'appello è pertanto respinto.

La mancata costituzione dell'amministrazione esonera il Collegio dal pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Sergio Fina, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere

L'ESTENSORE
Giulio Veltri

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO